



# COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì - Cesena

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **37**      Data: **17/09/2020**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **Duemilaventi** nel mese di **Settembre** il giorno **Diciassette**, alle ore **18:00**, nella Sala del Consiglio presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale all'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
VALBONESI DANIELE	S	FELICE MARIO	S
ZANCHINI MATTEO	S	FALANCIA FRANCO	S
GUIDI ISABEL	S	ROSSI VALENTINA	S
MARIANINI ILARIA	N	CASTAGNOLI SILVIO	S
PINI GOFFREDO	S		
BELLINI LORENZO	S		
ANAGNI TOMMASO	S		
NUZZOLO GABRIELE	S		
BIONDI MARIA	S	TOTALE PRESENTI 12	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **CIGNA GIORGIO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **VALBONESI DANIELE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **PINI GOFFREDO, NUZZOLO GABRIELE, CASTAGNOLI SILVIO**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con deliberazione n. 10 del 27/02/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

**DATO ATTO** che la deliberazione della giunta comunale n. 22 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il piano delle risorse finanziarie (P.R.O.) per gli esercizi finanziari 2020/2022 contenente l'individuazione dei capitoli di bilancio affidati in gestione amministrativi/finanziaria ai responsabili degli uffici e dei servizi e assegnate agli stessi le risorse finanziarie ivi indicate;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014") che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

**CONSIDERATO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. "Legge di stabilità 2020") che ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi del citato articolo 1, della L. n. 147 del 27.12.2013, tutt'ora vigenti:

- n. 682 con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI:
  - i criteri di determinazione delle tariffe;
  - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - la disciplina di altre eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio;
  - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- n. 659 che nell'ambito della potestà regolamentare comunale - ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 - sancisce i casi in cui l'Ente può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;
- n. 660 che consente ai Consigli Comunali la possibilità di deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del sopra citato comma 659 purché le stesse siano finanziate con la fiscalità generale ed il mancato gettito non sia ripartito sulle altre utenze;
- n. 659 lettera e-bis) - introdotto dall'articolo 36 della L. n. 221 del 28.12.2015 - con cui si incentiva l'attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, dando all'Ente la possibilità di applicare riduzioni tariffarie commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti;
- n. 652 - come modificato dall'art. 17 della L. n. 166 del 19 agosto 2016 - che prevede: "Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.";

### VISTI ANCHE:

- l'art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 a proposito delle competenze dei Consigli Comunali;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 488 del 28.12.2001, il quale prevede che: "*I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- la L. n. 166/2016 avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", ed in particolare l'articolo 17: "Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti";

- l'art. 13 del D.Lgs. 472/97 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie" e l'art. 13-bis introdotto da D.L. 34/2019 (c.d. "Decreto crescita"), come convertito in L. 58/2019;

#### VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone: "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli Enti impositori;

#### CONSIDERATO:

- 1) che l'art. 151 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono un allegato obbligatorio al bilancio;
- 2) che il nuovo metodo tariffario definito da ARERA, è stato deliberato a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 dicembre 2019), con evidenti difficoltà, in capo al soggetto gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- 3) che per l'emergenza Covid 19 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato differito al 31 luglio 2020 (D.L. "Cura Italia", art. 107, comma 2, come modificato dalla Legge di conversione n. 27/20);
- 4) che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. *Decreto Rilancio* ha allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con quello fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, che per l'anno 2020 è stato individuato nella data 31 luglio, come suddetto;
- 5) che l'art. 106, comma 3 bis, inserito nel corso della conversione in legge del D.L. 34/2020, interviene a modificare l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020;

#### RICHIAMATI:

- il DPCM del 22 marzo 2020 che, con effetto dalla sottoscrizione e sino al 3 aprile, detta misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive utilizzate per fini turistici, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;
- il DPCM del 1 aprile 2020, che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti;
- il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 2020;
- il DPCM del 17 maggio 2020: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**PRESO ATTO** che le citate misure restrittive, volte a fronteggiare i contagi, hanno disposto la sospensione di manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, nonché inciso fortemente sulle attività commerciali, limitandone drasticamente l'apertura;

**VISTO** il D.L. 34/2020 art. 106 comma 3-bis, cd. "Decreto Crescita", come convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che modificando l'art. 13, comma 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. 201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha:

- disposto che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento sull'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- ponendone il termine ultimo per l'invio al Ministero al 31 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione entro il 16 novembre;
- stabilito che i versamenti TARI, la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 16 novembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

**VISTO** il Decreto approvato con Delibera di Giunta Regionale E.R. n. 2218/2016 relativo al Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;

**VISTE:**

- la delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (di seguito ARERA) n. 443 del 31.10.2019: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021", atto ad introdurre il cd. "Nuovo metodo tariffario" da applicarsi al servizio integrato di gestione dei rifiuti (di seguito NMT);
- la delibera ARERA n. 444 del 31.10.2019: "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", atto ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e con l'utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la delibera di ARERA n. 102/2020/R/RIF recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19";
- la segnalazione di ARERA n. 136/2020/I/COM del 26 aprile 2020 a cui non è seguito un correlato mezzo di ristoro per sostenere le minori entrate afferenti ai tributi comunali;
- la delibera di ARERA n. 158/2020/R/RIF del 7 maggio 2020 recante: "Misure straordinarie urgenti volte a mitigare per quanto possibile la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale e locale dai provvedimenti normativi per contrastare l'emergenza da COVID-19", che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, in relazione ai giorni di chiusura delle attività, e che agisce apportando riduzioni alla sola quota variabile e rinviando ad un successivo provvedimento la copertura del minor gettito;

**CONSIDERATI:**

- le difficoltà rilevate anche da IFEL/ANCI (in particolare la nota del 31 maggio 2020), che portano all'attenzione di ARERA il fatto che nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulla base delle categorie previste dal DPR 158/99 e che non è normalmente presente l'informazione relativa ai codici ATECO, utilizzati, invece, come riferimento sia nei provvedimenti nazionali, che regionali e locali di lockdown, sia nelle indicazioni di ARERA (tabelle allegate alla delibera di ARERA 158/2020);
- la difficoltà nel reperire eventuali specifiche deroghe alle chiusure alle competenti autorità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, deroghe concesse dalla Prefettura) concesse su richiesta alle utenze non domestiche;
- la difficoltà di raccogliere informazioni in merito all'eventuale svolgimento di attività di consegna a domicilio/ asporto nonché a riaperture parziali delle attività, che le utenze non domestiche potevano esercitare a propria discrezione, in base ad opportune deroghe disposte dalle autorità competenti;

**RITENUTO OPPORTUNO**, pertanto:

- ridurre il carico della TARI, per il solo anno 2020, nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, apportando riduzioni specifiche legate alla ridotta o azzerata produzione di rifiuti per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;
- concedere un'agevolazione pari al 100% della parte variabile per i soli giorni di chiusura effettiva.;

- concedere un'agevolazione pari al 50% sulla parte variabile per i soli giorni in cui l'attività è stata parzialmente svolta (a titolo esemplificativo ma non limitato a questo elenco, di apertura parziale, consegna a domicilio o asporto), in virtù di deroghe alla chiusura disposte dalle competenti autorità;
- concedere tale agevolazione, previa apposita istanza, a tutte quelle utenze non domestiche per le quali era stata disposta la sospensione dell'attività, totale o parziale, da presentarsi entro il 31 ottobre 2020;

**PRESO ATTO CHE** tale agevolazione assorbe gli effetti della riduzione dei coefficienti Kd prevista dall'art. 1 della deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020;

**OSSERVATO** che tali agevolazioni saranno finanziate con risorse del bilancio, da stanziarsi su apposito capitolo, nel rispetto dell'art. 660 della legge n. 147 del 2013, e che le relative variazioni verranno effettuate a seguito della verifica degli importi conseguenti l'istruttoria;

#### **VISTE**

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2015 avente ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione regolamento per l'anno 2015";
- La deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2017 avente ad oggetto: "Approvazione di modifiche/integrazioni al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)", con le quali sono state effettuate modifiche ed integrazioni al testo regolamentare, in conformità a nuove disposizioni normative e ad esigenze manifestatesi;

**DATO ATTO** che in virtù del disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

**RICHIAMATO** l'art. 19 - Sospensione e dilazione dei termini - del vigente Regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali che prevede che "Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima";

**RICHIAMATA** la delibera di giunta n. 64 del 15/07/2020, che prevede il differimento del termine al 30 settembre 2020 per la rata in scadenza al 30 giugno 2020 per la TARI ordinaria;

**RITENUTO** opportuno modificare il regolamento prevedendo per il solo anno 2020 che il versamento della TARI verrà effettuato in n. 2 rate scadenti: il 15 ottobre e 15 dicembre;

**RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO** apportare modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per:

- recepire le novità normative introdotte;
- apportare modifiche ritenute opportune al fine di rendere più efficienti e chiare alcune procedure nei confronti dei contribuenti e ridurre eventuali situazioni di elusione di imposta;
- introdurre agevolazioni per le utenze non domestiche che non hanno prodotto rifiuti nei periodi di chiusura forzata disposti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19;

**DATO ATTO** che tali modifiche e integrazioni sono riportate ed evidenziate nel prospetto di raffronto che permette una visione comparata tra la precedente stesura e la nuova, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**Allegato A**);

**VISTO** il nuovo testo regolamentare, così come risulta dalle rettifiche apportate, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**Allegato B**);

**TENUTO CONTO** che le modifiche entreranno in vigore il 01/01/2020 in virtù di quanto previsto sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13, commi 15 e 15 ter, D.L. 201/11 e art. 53, comma 16, L.388/2000);

**PRESO ATTO** che:

- in data 18 gennaio 2014 i seguenti comuni hanno sottoscritto l'atto di adesione all'Unione di Comuni della Romagna Forlivese: Bertinoro, Castrocaro, Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia;
- L'Unione di Comuni della Romagna Forlivese costituisce l'evoluzione dell'Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana ed è subentrata a titolo universale, in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella titolarità dei beni intestati alla soppressa Comunità Montana dell'Appennino Forlivese;
- i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia e Premilcuore hanno delegato già da tempo alla disciolta Comunità Montana dell'Appennino Forlivese la gestione in forma associata delle entrate tributarie e servizi fiscali;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 16/09/2020 avente ad oggetto: "Nomina Funzionario Responsabile della TARES e IUC/TARI" con la quale è stata nominata Funzionario Responsabile la Dott.ssa Fantini Sara, già Responsabile del Servizio Finanziario;

**DATO ATTO** che il referente del presente atto è la Sig.ra Patrizia Gaiardi – Ufficio associato delle entrate tributarie e servizi fiscali;

**DATO ATTO** che che il Revisore dei Conti, Dott. Giovanni Sorce, in data 17/09/2020 ha espresso il parere favorevole n. 196, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, di cui all'**Allegato C**) al presente atto;

**VISTA** la L. n. 147/2013;

**VISTO** il D.Lgs. n. 472/1997;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs.n. 118/2011;

**VISTO** il regolamento di contabilità, il regolamento generale delle entrate tributarie ed il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'art. 3 D.L. 174/12) allegato solo all'originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso;

**VISTO** il parere espresso in data 15.09.2020 dalla I Commissione Consiliare;

**Illustrano l'argomento il Sindaco e l'Ass. Zanchini**

**Il Cons. Castagnoli chiede, per le utenze non domestiche, se sono previste agevolazioni per le attività che effettuato asporto o consegne a domicilio;**

**Risponde l'Ass. Zanchini dichiarando che le attività dovranno fare autodichiarazione ed avranno il 50% di sconto nel periodo in cui hanno fatto asporto o consegna a domicilio mentre, per i giorno in cui sono stati chiusi non pagheranno la Tari;**

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

per quanto espresso in premessa che si richiama integralmente,

- 1) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le integrazioni al regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), così come risultano dall'Allegato A) nonché il nuovo testo

regolamentare, di cui all'Allegato B), entrambi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto ha efficacia dal 01/01/2020 a seguito dell'avvenuta pubblicazione entro il 16 novembre 2020 sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;
- 3) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che, in virtù del disposto dall'art. 52 D.lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;
- 4) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 1 comma 767 delle L. 160/2019 e dell'art. 13, comma 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011 come modificato dall'art. 106 comma 3-bis, D.L. 34/2020, cd. "Decreto Crescita", convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, il Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre;
- 5) **DI DARE ATTO** che le agevolazioni saranno finanziate con risorse del bilancio, da stanziarsi su apposito capitolo nel rispetto dell'art. 660 della legge n. 147 del 2013, e che le relative variazioni verranno effettuate a seguito della verifica degli importi conseguenti l'istruttoria;
- 6) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n. 69 del 18.06.2009;
- 7) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Gaiardi – Ufficio associato delle entrate tributarie e servizi fiscali;

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività

A voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**  
**F.to VALBONESI DANIELE**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to CIGNA GIORGIO**

---

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì **23/09/2020**

Il Responsabile Servizio Segreteria  
VALERIA BARCHI

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune ([www.comune.santa-sofia.fc.it](http://www.comune.santa-sofia.fc.it)) per gg.15 consecutivi a far data dal **23/09/2020**

Lì **23/09/2020**

Il Responsabile Servizio Segreteria  
VALERIA BARCHI

---

#### **La presente deliberazione:**

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio Segreteria  
F.to VALERIA BARCHI